



Legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 2016¹,
decreta:

I

La legge del 19 marzo 2004² sull'aiuto monetario è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 e 3

² *Abrogato*

³ La durata massima dei mutui o degli impegni di garanzia è generalmente di dieci anni.

Art. 6 Partecipazione della BNS

¹ Nel caso di cui all'articolo 2 capoverso 1 il Consiglio federale può incaricare la BNS di concedere il mutuo o la garanzia.

² Il Consiglio federale può altresì chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui ai sensi dell'articolo 3. In tal caso, sottopone all'Assemblea federale la domanda di un credito d'impegno ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 soltanto dopo aver ricevuto l'assenso della BNS.

³ Se le condizioni per un aiuto monetario ai sensi dell'articolo 4 sono soddisfatte, il Consiglio federale può chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui o di garanzie.

⁴ La Confederazione garantisce alla BNS l'esecuzione tempestiva degli accordi conclusi da quest'ultima.

¹ FF 2016 7219

² RS 941.13

Art. 8 cpv. 2

² Per le partecipazioni ai sensi dell'articolo 3 dev'essere richiesto un credito d'impegno conformemente all'articolo 21 della legge del 7 ottobre 2005³ sulle finanze della Confederazione.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ RS 611.0